



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VASTO

in composizione monocratica, nella persona del dott. Tommaso David, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 2/2019 del Ruolo Generale Affari Civili avente ad
oggetto: Responsabilità ex art 2051 c.c.

TRA

██████████ Ivan c.f. ██████████, residente in Chieti, rappresentato e difeso
dagli avv.ti ██████████

ATTORE

E

██████████ SpA con sede in Roma c.f. ██████████ in persona del legale rappresentante
p.t. rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

CONVENUTA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Si premette che:



ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);

ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009) la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

██████████ ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, ██████████ SpA per ivi sentir dichiarare la convenuta responsabile del sinistro descritto nell'atto introduttivo e condannarla al risarcimento dei danni che ne sono conseguiti, quantificati in € 12.097,370 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al saldo, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

L'atto di citazione risulta notificato a mezzo pec in data 28 dicembre 2018.

A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che, in data 12.07.2015, alle ore 10.40 circa, esso istante mentre percorreva, alla guida della propria bicicletta, la SS. 16 nord, all'altezza del Km 514 VIII, mentre proseguiva la marcia accostandosi al margine destro della strada per non essere investito dalle auto che lo sorpassavano, cadeva rovinosamente a terra a causa di una fenditura non segnalata e non visibile in cui si incastrava la ruota anteriore della detta bicicletta; immediatamente soccorso, veniva trasportato presso l'Ospedale Civile di Vasto, dove a seguito delle cure del caso, veniva fomulata la seguente diagnosi: “lussazione acromionclaveare”. Pertanto, veniva sottoposto a cure dapprima presso l'Ospedale di Chieti e, successivamente presso un centro di riabilitazione.

Parte attrice ha, altresì, precisato che l'evento lesivo è imputabile alla esclusiva



responsabilità [REDACTED] in quanto ente gestore del tratto stradale ove è avvenuto il sinistro, per omessa manutenzione e segnalazione del solco lungo 5 metri e largo 8 cm.

La causa è stata iscritta a ruolo in data 3.1.2019 e, quindi, tempestivamente.

Si è costituita in giudizio [REDACTED] SpA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il quale, pur non disconoscendo la proprietà del tratto stradale, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, l'infondatezza della pretesa per essersi verificato il sinistro al di fuori del margine della corsia di marcia sia il *quantum* della pretesa risarcitoria. Sulla scorta delle riferite circostanze, la convenuta ha concluso per il rigetto della avversa domanda risarcitoria, a motivo della sua infondatezza, con vittoria di spese e competenze di causa.

DIRITTO

In via preliminare, va esaminata la richiesta di declaratoria di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita

Agli atti risulta che parte attrice abbia inviato, sia pur dopo l'iscrizione a ruolo della causa, l'invio alla negoziazione assistita. Si evidenzia che dopo l'invito alla stipula è quindi possibile stipulare la "convenzione di negoziazione" che, evidentemente, altro non è che un accordo tra le parti tramite il quale queste pattuiscono di "cooperare in buona fede e con lealtà" per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. In particolare, secondo la definizione normativa "la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96". Tramite l'introduzione di questo tipo di convenzione non si vuole che le parti si obblighino a pervenire ad una definizione stragiudiziale della controversia, ma soltanto che esse si impegnino a "cooperare in buona fede e con lealtà" per tentare di definire bonariamente la loro controversia. Si tratta di un contratto che impegna le parti a



negoziare al fine di trovare una composizione della lite. Affinché il giudice possa ritenere correttamente formata la condizione di procedibilità basta che i difensori producano in causa la dichiarazione di mancato accordo, certificata dai difensori medesimi, ovvero che l'avvocato che introduce la lite provi l'avveramento della condizione di procedibilità producendo, quindi, un invito contenutisticamente idoneo.

Deve, ancora, evidenziarsi che l'orientamento giurisprudenziale prevalente è nel senso di ritenere che ove l'improcedibilità dell'azione, ancorché segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice entro il termine di cui all'art 183 cpc, la questione non possa essere riproposta nei successivi gradi di giudizio (v., per l'analogo caso del rito del lavoro, Cass. 21797/09; 13591/09; 7871/08; 13708/07; 15956/04; 11629/04; v. Cass. 3022/03, 10089/00 e 4578/96 per l'ipotesi di improcedibilità prevista dall'art. 5 della legge n. 108 del 1990).

E' opportuno premettere, ancora, che i presupposti applicativi della responsabilità del custode consistono, innanzitutto, nell'esistenza di un rapporto definibile come di custodia, il quale ricorre quando il soggetto cui si imputa tale responsabilità sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di governo (non semplicemente giuridico, ma anche di mero fatto) e, in secondo luogo, nella configurabilità di un nesso di derivazione causale tra la *res* e il danno lamentato, nel senso che la cosa deve aver costituito la causa del danno e non la mera occasione dello stesso.

a) In particolare, con riferimento al primo presupposto, la relazione custodiale si identifica in una potestà di fatto che, da un lato, attribuisce al titolare poteri di effettiva disponibilità, controllo e sorveglianza sulla cosa, in modo da impedire che essa produca danni a terzi e, dall'altro, si manifesta nella possibilità di gestire ed utilizzare la cosa o modificarne lo stato e di escludere che altri possano ingerirsi sulla stessa (cfr., Cass., 20.06.2006, n. 3651).

Il rapporto di custodia postula, in altri termini, un concreto potere sulla cosa, e cioè una disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporta il potere-dovere di intervento



su di essa (cfr., Cass., 10.02.2003, n. 1948) e che compete non solo al proprietario, ma anche al possessore o detentore.

Peraltro, con specifico riferimento all'obbligo di custodia dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, è configurabile a carico dell'amministrazione una responsabilità ex art. 2051 c.c., per i sinistri causati dalla particolare conformazione della strada, tutte le volte in cui sia possibile esercitare sul bene, anche se di rilevanti dimensioni, la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa (cfr., *ex plurimis*, Cass., 26/11/2007, n. 24617, secondo cui *"l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. alla P.A. per i beni demaniali soggetti ad un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini può essere esclusa soltanto nell'ipotesi in cui sul bene demaniale non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (v. Corte cost. n. 156 del 1999). Da ciò consegue che è proprio l'esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene - la cui sussistenza in concreto deve essere oggetto di indagine mirata, caso per caso, da parte del giudice del merito - a costituire il discrimine per l'applicabilità della norma suddetta e non già la natura demaniale del bene medesimo"*).

b) Relativamente al secondo presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c., è necessario e sufficiente che la cosa abbia prodotto o partecipato alla produzione del danno, secondo i comuni criteri della causalità giuridica, caratterizzata dai requisiti della adeguatezza e della regolarità. Il danno, pertanto, deve essere provocato dalla cosa, la quale deve essere, già di per sé, in grado di produrlo ovvero diventa produttiva di danni, per effetto della combinazione con altri elementi. Ove, invece, il danno sia causato dall'azione dell'uomo, quantunque per il tramite della cosa, la norma di cui all'art. 2051 c.c. non sarà più applicabile.

Fatta questa premessa sui presupposti applicativi della norma, ne deriva che, ai fini della configurabilità della responsabilità per danni da cose in custodia, sul danneggiato incombe



l'onere di allegare e provare non solo le modalità di verificaione dell'evento lesivo e il danno che ne è conseguito, ma anche e soprattutto la qualità di custode del convenuto, nei già chiariti termini, e la inerenza eziologica del danno lamentato con la cosa custodita.

In tema di ripartizione degli oneri probatori tra le parti, la giurisprudenza ha, infatti, ripetutamente affermato che *“l'attore deve offrire la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, nonché della ricorrenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, come pure delle modalità con cui si è svolto il fatto lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore causale estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il cd. caso fortuito, da intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno”* (cfr., *ex plurimis*, Cass., 25.07.2008, n. 20427).

Con specifico riferimento ai sinistri stradali, l'ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. III, 12/4/2013, n. 8935; Cass., n. 18753/17; Cass., n. 11526/17; Cass., n. 7805/17; Cass., n. 1677/16; Cass., n. 9547/15; Cass., n. 1896/2015).

Facendo applicazione al caso di specie dei principi finora esposti, deve, innanzitutto, prendersi atto che la convenuta non ha avanzato specifiche contestazioni, né in ordine alle modalità di verificaione dell'evento lesivo, né in merito alla propria qualità di proprietario e/o gestore della parte della strada ove è avvenuto il sinistro.

Ad avviso di questo giudicante appaiono sussistere sufficienti elementi probatori per ricostruire correttamente la dinamica del sinistro nel senso che la perdita di controllo della



bicicletta non sia stata causata da un'imprudente condotta di guida del ciclista, bensì proprio dalla presenza sul manto stradale della fenditura indicata nell'atto di citazione, che ha determinato l'improvviso blocco della ruota anteriore e la caduta dell'attore. Depongono in tal senso innanzitutto le risultanze del verbale di accertamento dello stato dei luoghi redatto nella immediatezza dei fatti dalla Polizia Municipale di Vasto, dal quale emerge che "sul manto stradale lungo il margine destro della carreggiata direzione sud-nord era presente un solco lungo 5 metri e largo circa 8 cm; e che lungo il solco era incastrata con la ruota anteriore, la bici del Sig. [REDACTED] come da rilievi fotografici allegati". Le dichiarazioni rese dai testi appaiono tutte precise e concordanti. Tutti, infatti, hanno confermato la dinamica dell'incidente per come descritta nei capitoli di prova ed hanno riconosciuto il luogo in cui si è verificato l'incidente.

Per quanto riguarda, invece, il legame di derivazione causale tra la *res* custodita e il danno lamentato, deve senz'altro ritenersi, alla stregua delle risultanze processuali, che la causa del sinistro stradale sia da ascrivere alla presenza della lunga fessurazione presente sul manto stradale come rilevata dagli Agenti intervenuti sul posto. Ciò è sufficiente a provare che la convenuta è venuta meno ai suoi obblighi di gestione e manutenzione del bene di sua proprietà, omettendo di esercitare i poteri di fatto preordinati ad evitare che la cosa in custodia fosse produttiva di danni nei confronti di terzi. Deve, peraltro, osservarsi che la stessa convenuta ha affermato che, successivamente, la strada è stata riparata.

[REDACTED] d'altro canto, non ha fornito la prova della ricorrenza del caso fortuito, cioè di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, impreveduto ed eccezionale (che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato), avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.

Pertanto, non sussistendo, nel caso di specie, elementi idonei ad accertare un'effettiva



condotta imprudente del [REDACTED] non può dirsi integrato il concorso di colpa del danneggiato, né tantomeno, il caso fortuito idoneo a spezzare il nesso di causalità.

Sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte, è - pertanto - possibile pervenire alla formulazione di un giudizio di responsabilità in capo all'ente convenuto, avendo il [REDACTED] offerto in giudizio sufficienti elementi di prova in merito alla ricorrenza dei presupposti applicativi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. Dall'accertamento condotto in ordine ai profili di responsabilità [REDACTED] consegue il riconoscimento del diritto di parte attrice ad essere integralmente risarcita dei danni subiti in occasione del sinistro per cui è causa.

Accertata la responsabilità [REDACTED] in ordine alla determinazione del *quantum* dei danni complessivamente dedotti e richiesti dal [REDACTED] osserva il giudicante che, tenuto conto della documentazione medica in atti e delle risultanze peritali prodotte dal c.t.u., l'entità delle somme pretese non è da considerarsi congrua e, pertanto, necessita di un'adeguata rideterminazione alla luce delle seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda l'entità del danno biologico subito dalla vittima dell'incidente, esso va quantificato in base alle conclusioni della perizia medico-legale eseguita dal c.t.u. dott. [REDACTED] [REDACTED] che ha stimato postumi invalidanti permanenti pari al 3% e, in base alla evoluzione del quadro traumatico, una invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 35, una invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 30, ed una invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 15. Il c.t.u. ha inoltre ritenuto congruo l'importo di € 244,00 comprensivo delle spese di assistenza.

Trattandosi di danni alla persona qualificabili di lieve entità e non derivanti da sinistro stradale, la liquidazione del danno biologico non può essere compiuta secondo criteri tabellari stabiliti dalla legge, bensì secondo i parametri e i valori di riferimento indicati nelle "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", predisposte dal Tribunale di Milano, le quali, proprio perché



applicate ed utilizzate nella gran parte dei Tribunali e delle Corti di Appello italiane, vengono maggiormente incontro ad esigenze di uniformità decisionale e costituiscono, per espressa previsione della giurisprudenza della Corte di Cassazione “valido e necessario criterio di riferimento, ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.” (cfr., Cass., 30.06.2011, n. 14402), cioè “valore da ritenersi equo, perché in grado di garantire la parità di trattamento” (cfr. Cass., 07/06/2011, n. 12408, secondo cui *“nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la Suprema Corte, in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”*).

Deve, peraltro, sul punto precisarsi che, a seguito dell’indirizzo giurisprudenziale segnato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel novembre 2008 (cfr., Cass., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), l’Osservatorio per la giustizia civile di Milano ha rilevato l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e di ogni altro danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, portando all’adozione, in data 25.06.2009, di una nuova tabella denominata, in ossequio ai principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2008, non più “tabella per la liquidazione del danno biologico”, bensì “tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica”.

A partire dal 2009 è stata, quindi, proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a *“lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona*



suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi (c.d. danno biologico “standard”) che particolari (c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico), nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), in via di presunzione e in riferimento ad un dato tipo di lesione, pregiudizi, questi, liquidati separatamente sino al 2008.

Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è elaborata una tabella di valori “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), con percentuali di aumento di tali valori “medi” (al fine di una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione), da utilizzarsi laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegare e provate, anche in via presuntiva, dal danneggiato e ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi, in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.

Le “Tabelle del Tribunale di Milano” individuano il nuovo valore del c.d. “punto” di invalidità partendo dal valore delle Tabelle 2008 (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomico-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato di una percentuale ponderata, in riferimento al valore di liquidazione “medio” della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”, c.d. danno morale (che, secondo le tabelle in uso sino al 2008, era parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del danno biologico), nonché prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione.

Sono stati, altresì, rivisitati i valori liquidati a titolo di danno biologico e morale temporaneo proponendo, anche in questo caso, una liquidazione congiunta dell'intero



danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona. In particolare, per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo, corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100%, è stata proposta una forbice di valori monetari da un minimo di € 99,00.

Facendo applicazione al caso di specie dei parametri di calcolo testè illustrati, deve tenersi conto che l'attore, al momento dell'incidente, aveva 42 anni e che tutti gli aspetti relativi alla sofferenza soggettiva causata dall'incidente (spavento e dolore fisico subiti al momento dell'incidente, fase acuta della patologia, disagi e difficoltà pratiche sofferte dalla vittima, sia nel periodo della degenza ospedaliera, che nell'ulteriore periodo dedicato al riposo forzato e alle necessarie cure mediche) vengono inclusi nella percentuale di aumento automatico del valore di liquidazione “medio” del punto di invalidità assunto come base di calcolo.

Non sono state dedotte dall'attore ulteriori ripercussioni psichiche e comportamentali, travalianti la normale sofferenza morale, in conseguenza del sinistro; anche con riferimento al danno da invalidità temporanea, non sono state dedotte circostanze di particolare penosità o sofferenza, anche fisica, da parte della vittima, tale da giustificare un aumento personalizzato, sicchè la stima del danno deve effettuarsi in base alla somma minima di € 99,00, per ogni giorno di invalidità assoluta.

Non vi è, pertanto, spazio per un adeguamento personalizzato del danno non patrimoniale subito dall'attore, poiché - in assenza di specifiche peculiarità delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento dannoso o di particolari condizioni soggettive della vittima, come pure, di ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica e generica - tutti i risvolti, sia anatomico-funzionali che relazionali, del danno devono farsi rientrare nella liquidazione globale standard, operata secondo il riferito criterio tabellare.

Sulla scorta delle considerazioni appena esposte, il danno non patrimoniale, complessivamente arrecato alla persona di [REDACTED] è quantificabile in complessivi €



7.915,00 comprensiva della somma di € 244,00, a titolo di esborsi per spese di assistenza in rapporto di causalità con l'incidente medesimo, così come determinata dal c.t.u., secondo lo schema riepilogativo che segue:

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021

Età del danneggiato alla data del sinistro	42 anni
Percentuale di invalidità permanente	30%
Punto base danno non patrimoniale	€ 1.348,61
Punto base I.T.T.	€ 99,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	15
Danno risarcibile	€ 3.216,00
Invalità temporanea parziale al 75%	€ 2.598,75
Invalità temporanea parziale al 50%	€ 1.485,00
Invalità temporanea parziale al 25%	€ 371,25
Totale danno biologico temporaneo	€ 4.455,00
Spese di assistenza	€ 244,00
TOTALE GENERALE:	€ 7.915,00

Premesso che, nelle obbligazioni risarcitorie, la somma di denaro che esprime il valore del bene perduto dal danneggiato deve essere non solo rivalutata all'attualità, ma anche maggiorata degli interessi cd. compensativi, i quali assolvono alla funzione di risarcire il danneggiato del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della somma dovuta, nel caso di specie l'importo, come sopra indicato, essendo stato calcolato in base ai valori aggiornati al 01.01.2021, deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, dal 01.01.2021 fino all'attualità, nonché degli interessi compensativi nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., Cass., S.U., 17.02.1995, n. 1712), dalla data di verifica del sinistro fino all'attualità, previa devalutazione della sorte capitale dalla data della liquidazione (01.01.2021) a quella di verifica del danno (12.07.2015).

Per il periodo successivo alla presente liquidazione e fino alla data dell'effettivo soddisfo, detta somma andrà maggiorata degli interessi al tasso legale.

Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza; questo implica



che al parziale accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta al pagamento parziale delle spese del presente giudizio nella misura dei 4/5 delle stesse, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, determinato avendo riguardo alla minore somma attribuita alla parte vincitrice rispetto a quella da essa domandata. La restante quota di 1/5 viene integralmente compensata. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 37 del 08 marzo 2018.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte convenuta, con espresso riconoscimento del diritto dell'attore di ripetere, nei confronti del soccombente, le somme eventualmente già corrisposte al c.t.u. in via di anticipazione.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ██████████ nei confronti ██████████ SpA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

ACCOGLIE la domanda di cui in epigrafe;

CONDANNA ██████████ SpA, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di € 7.915,00 in favore di ██████████ maggiorata della rivalutazione monetaria, dal 01.01.2021 fino all'attualità, nonché degli interessi compensativi nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data di verifica del sinistro fino all'attualità, previa devalutazione della sorte capitale dalla data della



liquidazione (01.01.2021) a quella di verifica del danno (12.07.2015), ed oltre agli interessi legali fino al soddisfo.

CONDANNA, altresì, [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di [REDACTED] [REDACTED] dei 4/5 delle spese del presente giudizio, che liquida, in tale quota, in complessivi € 4.132, (di cui € 264,00 per spese documentate, € 700,00 per la fase di studio, € 592,00 per la fase introduttiva, € 1.280,00 per la fase istruttoria e trattazione, € 1.296,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forf. 15%, CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta;

COMPENSA tra le parti la restante quota di 1/5 delle spese legali;

PONE definitivamente a carico [REDACTED] SpA, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, per l'importo come liquidato in corso di causa, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti del convenuto quelle eventualmente anticipate al c.t.u. dall'attore;

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Vasto, 24/05/2022.

IL GIUDICE ONORARIO

Tommaso David

